



COMUNICATO STAMPA n. 56/26

Lussemburgo, 16 aprile 2026

Sentenza della Corte nella causa C-642/24 | Commissione/Germania (Assegno familiare bavarese)

L'indicizzazione dell'assegno familiare bavarese in funzione dello Stato membro di residenza dei figli è contraria al diritto dell'Unione

Nel Freistaat Bayern (Land Stato libero di Baviera, Germania), i genitori di bambini di età compresa tra i 13 e i 36 mesi hanno diritto, a determinate condizioni ¹, a titolo di integrazione dell'assegno bavarese per l'educazione dei figli, a un assegno familiare bavarese. Esso ammonta ², in linea di principio, a 250 euro al mese rispettivamente per il primo e il secondo figlio, e a 300 euro a partire dal terzo figlio. Tale assegno non serve a garantire mezzi di sussistenza, ma a dare ai genitori il margine di manovra necessario per compiere le scelte che ritengono appropriate quanto all'istruzione e all'educazione dei figli.

Orbene, i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in alcuni Stati membri percepiscono un importo inferiore a quello percepito dai lavoratori i cui figli abitano in Germania o in altri Stati membri. Infatti, per i figli che vivono in Estonia, in Grecia, in Croazia, in Lettonia, in Lituania, a Malta, in Polonia, in Portogallo, in Slovacchia, nella Repubblica ceca, in Ungheria o a Cipro, l'assegno ammontava soltanto a 187,50 euro (o 225 euro). Per quelli che vivono in Bulgaria o in Romania, esso ammontava solo a 125 euro (o 150 euro).

Ritenendo che tale indicizzazione fosse contraria al diritto dell'Unione ³, la Commissione europea ⁴ ha proposto un ricorso per inadempimento contro la Germania dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sua sentenza odierna, **la Corte accoglie il ricorso della Commissione.**

Come la Corte ha già dichiarato ⁵, le norme dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non consentono ⁶ di far dipendere la concessione o l'importo di prestazioni familiari a carattere forfettario - il cui ammontare prescinde da qualsiasi valutazione individuale delle esigenze - dal luogo di residenza del figlio.

I lavoratori migranti devono poter beneficiare delle politiche sociali dello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Essi contribuiscono infatti al finanziamento di tali politiche con i contributi fiscali e sociali che versano in tale Stato.

Per di più, l'indicizzazione controversa costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, in quanto colpisce essenzialmente i lavoratori migranti, i cui figli è più probabile che risiedano in un altro Stato membro ⁷. Poiché il versamento dell'assegno familiare bavarese non è legato all'ambiente economico e sociale dei figli, tale differenza di trattamento non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la parità di trattamento dei beneficiari tenendo conto delle differenze di costo della vita tra gli Stati membri.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo

sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il genitore interessato o i genitori devono in particolare avere la loro abitazione principale o la loro residenza abituale in Baviera.

² Ai sensi della normativa bavarese nella versione applicabile ai fatti del caso di specie.

³ Articoli 7 e 67 del [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché articolo 4 e articolo 7, paragrafo 2, del [regolamento \(UE\) n. 492/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.

⁴ Sostenuta dinanzi alla Corte dalla Polonia e dalla Repubblica ceca.

⁵ V., da ultimo, sentenza del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari), [C-328/20](#) (v. anche comunicato stampa [n. 102/22](#)).

⁶ Tuttavia, tali norme consentono di tenere conto di prestazioni erogate da un altro Stato membro.

⁷ La Corte constata a tal proposito che i lavoratori migranti non si trovano, per quanto riguarda il beneficio dell'assegno in questione, in una situazione diversa da quella degli altri lavoratori. Infatti, tale assegno ha carattere forfettario e non è calcolato in modo da coprire i costi reali sostenuti dai genitori per l'istruzione e l'educazione dei loro figli piccoli. Inoltre, i lavoratori migranti sono soggetti, a tale riguardo, allo stesso regime contributivo degli altri lavoratori.